

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/865 DELLA COMMISSIONE****del 4 giugno 2015**

**che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese facendo seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**A. PROCEDURA****1. Misure in vigore**

- (1) Sulla base delle conclusioni di un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito con il regolamento (CE) n. 383/2009 del Consiglio <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 986/2012 <sup>(3)</sup>, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese («Cina»).
- (2) Le misure hanno assunto la forma di un'aliquota del 46,2 % di dazio ad valorem, fatta eccezione per Kiswire Qingdao Ltd (0 %) nonché per Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd e Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd (aliquota del 31,1 % per entrambe).

**2. Domanda di riesame in previsione della scadenza**

- (3) Il 7 febbraio 2014, successivamente alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore <sup>(4)</sup>, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (4) La domanda è stata presentata dall'European Stress Information Service («ESIS») («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di determinati fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso.
- (5) La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

**3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza**

- (6) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito in forza dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per aprire un riesame in previsione della scadenza, in data 8 maggio 2014 la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(5)</sup> («avviso di apertura»), l'avvio di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 383/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese (GUL 118 del 13.5.2009, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 986/2012 del Consiglio, del 22 ottobre 2012, che chiarisce l'ambito di applicazione dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 383/2009 sulle importazioni di determinati fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso, originari della Repubblica popolare cinese (GUL 297 del 26.10.2012, pag. 1).

<sup>(4)</sup> GUC 270 del 19.9.2013, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GUC 138 dell'8.5.2014, pag. 33.

#### 4. Periodi pertinenti presi in considerazione dall'inchiesta di riesame in previsione della scadenza

- (7) L'inchiesta relativa al rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1° aprile 2013 e il 31 marzo 2014 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'esame delle tendenze utili per la valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1° gennaio 2010 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («periodo in esame»).

#### 5. Parti interessate dall'inchiesta e campionamento

- (8) La Commissione ha ufficialmente informato dell'avvio del riesame in previsione della scadenza il richiedente, i produttori dell'Unione, i produttori esportatori cinesi, gli importatori e gli utilizzatori dell'Unione ritenuti interessati e i rappresentanti della Cina. Alle parti interessate è stata concessa la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine indicato nell'avviso di apertura.
- (9) Dato l'elevato numero di produttori esportatori cinesi e di importatori indipendenti nell'Unione, la Commissione ha ventilato nell'avviso di apertura la possibilità di ricorrere al campionamento di queste parti interessate, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.
- (10) Nell'avviso di apertura la Commissione ha annunciato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione sulla base della produzione del prodotto simile. Tale campione era composto da cinque produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano il 64 % della produzione totale dell'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione ha invitato le parti interessate a formulare osservazioni in merito al campione provvisorio, senza ricevere tuttavia alcuna osservazione. Il campione provvisorio è stato quindi confermato ed è considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.
- (11) Al fine di consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento per quanto riguarda i produttori esportatori cinesi e gli importatori indipendenti dell'Unione, tali parti sono state invitate a manifestarsi e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura. Dato che nessuna di queste parti si è manifestata, non è stato tuttavia necessario ricorrere al campionamento per i produttori esportatori né per gli importatori indipendenti.

#### 6. Questionari e verifica

- (12) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni giudicate necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio, nonché per accertare l'interesse dell'Unione.
- (13) A tal fine la Commissione ha inviato questionari a tutte le parti ritenute interessate e a tutte le altre parti che ne hanno fatto richiesta entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura, ossia i produttori esportatori cinesi noti, i produttori noti in otto paesi terzi a economia di mercato per i quali esistono indicazioni di una fabbricazione da parte loro del prodotto simile, i produttori dell'Unione inclusi nel campione e gli utilizzatori noti dell'Unione.
- (14) I cinque produttori dell'Unione inseriti nel campione e altri dodici produttori hanno compilato e trasmesso il questionario. Un utilizzatore ha risposto al questionario, mentre undici utilizzatori e tre fornitori hanno presentato osservazioni scritte. Nessun produttore esportatore cinese ha compilato il questionario. Tre produttori di paesi terzi a economia di mercato hanno compilato e trasmesso il questionario.
- (15) Sono state effettuate visite di verifica presso le seguenti società:
- a) produttori dell'Unione inseriti nel campione:
- CB Trafilati Acciai, Tezze sul Brenta, Italia;
  - D&D Drótáru Ipari és Kereskedelmi, Miskolc, Ungheria;
  - DWK Drahtwerk GmbH, Colonia, Germania;

- Nedri Spanstaal, BV, Venlo, Paesi Bassi;
  - Trenz y Cables de Acero PSC, Santander, Spagna;
- b) produttore del paese terzo ad economia di mercato:
- Scaw South Africa (Pty) Limited, Germiston, Sud Africa.

## B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

### 1. Prodotto in esame

- (16) Il prodotto in esame è costituito da fili non zincati d'acciaio non legato, da fili zincati d'acciaio non legato e da trefoli, zincati e no, d'acciaio non legato, composti da diciotto fili al massimo, con tenore di carbonio pari ad almeno lo 0,6 % in peso, sezione trasversale massima superiore a 3 mm, attualmente classificabili ai codici NC ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 ed ex 7312 10 69, originari della Cina. Ai trefoli galvanizzati (ma senza strati protettivi di altri materiali), composti da sette fili il cui filo centrale ha diametro identico o superiore di meno del 3 % a quello degli altri sei fili, non si applicano le misure attualmente in vigore. Tali trefoli non sono oggetto del presente riesame.
- (17) Il prodotto in esame è usato prevalentemente dall'industria delle costruzioni nelle armature per calcestruzzo, ma altresì per elementi sospesi e ponti strallati. È fabbricato a partire da vergelle di acciaio ad alto tenore di carbonio che sono pulite, trafilate, riscaldate e — nel caso dei trefoli — avvolte elicoidalmente per ottenere specifiche caratteristiche in termini di diametro, resistenza e stabilità.

### 2. Prodotto simile

- (18) L'inchiesta di riesame ha confermato che i fili e i trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso fabbricati e venduti nell'UE dall'industria dell'Unione, quelli fabbricati e venduti sul mercato interno del Sud Africa, paese che è stato utilizzato come paese di riferimento, e quelli prodotti in Cina e potenzialmente venduti nell'Unione presentano sostanzialmente le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati alle medesime applicazioni di base.
- (19) Tali prodotti sono quindi considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

## C. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

### 1. Osservazioni preliminari

- (20) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio della persistenza o della reiterazione delle pratiche di dumping da parte della Cina.
- (21) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame la Cina ha esportato quantitativi trascurabili del prodotto in esame. Non esiste pertanto alcun rischio di persistenza di dumping per quanto riguarda la Cina. La valutazione si è limitata al rischio di reiterazione del dumping in base ai prezzi all'esportazione verso altri paesi terzi.
- (22) Come indicato al considerando 14 la Commissione non ha ricevuto alcuna risposta dai produttori esportatori cinesi. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della Cina l'analisi complessiva, compreso il calcolo del dumping, si basa pertanto sui dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Le autorità cinesi sono state informate dell'intenzione della Commissione di applicare l'articolo 18 del regolamento di base e di fondare le proprie conclusioni sui dati disponibili.
- (23) Il rischio di reiterazione del dumping è stato pertanto valutato utilizzando le informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, in combinazione con altre fonti di informazione quali le statistiche sulle importazioni e sulle esportazioni (dati cinesi, di Eurostat e di altri paesi terzi) e documenti del settore in questione.

## 2. Paese di riferimento

- (24) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, la Cina non è considerata un paese a economia di mercato. Nell'inchiesta iniziale la Turchia è stata utilizzata come paese terzo a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale («paese di riferimento»).
- (25) Nell'avviso di apertura la Commissione: i) ha previsto di riutilizzare la Turchia come paese di riferimento nel presente riesame in previsione della scadenza, come suggerito dal richiedente; ii) ha individuato altri paesi terzi a economia di mercato che esportano nell'Unione fili e i trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso, ossia Brasile, Corea del Sud, India, Russia, Sud Africa e Thailandia. Nel 2013 le importazioni nell'Unione di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso da questi paesi hanno registrato i livelli più alti (in base ai dati Eurostat).
- (26) La Commissione ha verificato se fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso sono fabbricati e venduti in tali paesi terzi a economia di mercato per i quali esistono indicazioni di una fabbricazione di tali prodotti. La Commissione ha contattato i produttori e le loro associazioni di categoria in sette paesi produttori di acciaio indicati nell'avviso di apertura e negli Stati Uniti.
- (27) Il questionario è stato compilato e trasmesso alla Commissione da produttori dell'India, del Sud Africa e della Turchia. Il richiedente si è opposto all'utilizzo dell'India come paese di riferimento, sostenendo che il mercato interno di tale paese è distorto da sovvenzioni statali che vanno a beneficio dell'industria dell'acciaio. La Commissione non ha ricevuto osservazioni da altre parti interessate.
- (28) La Commissione ha concluso che il Sud Africa è il paese di riferimento più appropriato nel presente riesame sulla base dei seguenti elementi:
- copertura completa dei vari tipi del prodotto in esame,
  - esistenza di norme di qualità per le caratteristiche fisiche e tecniche di base identiche a quelle del mercato dell'Unione,
  - qualità ed esaustività dei dati forniti nelle risposte al questionario,
  - esistenza di un sufficiente livello di concorrenza sul mercato interno,
  - entità sufficiente delle vendite sul mercato interno del produttore che ha collaborato.

## 3. Dumping probabile durante il periodo dell'inchiesta di riesame

### 3.1. Determinazione del valore normale

- (29) Le informazioni fornite dal produttore che ha collaborato nel paese di riferimento sono servite da base per la determinazione del valore normale per la Cina, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.
- (30) La Commissione ha dapprima esaminato se il volume totale delle vendite sul mercato interno del produttore che ha collaborato nel paese di riferimento fosse rappresentativo. Le vendite sul mercato interno del prodotto simile ad acquirenti indipendenti rappresentavano almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso verso paesi terzi utilizzati per il calcolo del dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Alla luce di quanto precede, il totale delle vendite sul mercato interno del prodotto simile del produttore che ha collaborato nel paese di riferimento era rappresentativo.
- (31) La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno che sono identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l'esportazione verso paesi terzi utilizzati per il calcolo del dumping.
- (32) La Commissione ha quindi definito la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame per ciascun tipo di prodotto, allo scopo di decidere se utilizzare ai fini del calcolo del valore normale le vendite effettive realizzate sul mercato interno a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

- (33) Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, nel caso in cui:
- a) il volume delle vendite di un tipo di prodotto, a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato, rappresenti più dell'80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto e
  - b) la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto sia pari o superiore al costo unitario di produzione.
- (34) In questo caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di tale tipo di prodotto sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (35) Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative sul mercato interno dei tipi di prodotto durante il periodo dell'inchiesta di riesame, nel caso in cui:
- a) il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenti l'80 % o meno del volume totale delle vendite di questo tipo, oppure
  - b) il prezzo medio ponderato di questo tipo di prodotto sia inferiore al costo unitario di produzione.
- (36) Per un determinato tipo di prodotto per il quale non sono state riscontrate vendite sul mercato interno del paese di riferimento, il valore normale è stato calcolato maggiorando la media ponderata del costo di fabbricazione del prodotto simile di un dato importo a titolo di spese generali, amministrative e di vendita e di utili, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (37) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, tale importo era basato sui dati effettivi relativi alla produzione e alla vendita del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte del produttore che ha collaborato nel paese di riferimento.

### 3.2. Determinazione del probabile prezzo all'esportazione

- (38) In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, i prezzi all'esportazione hanno dovuto essere basati sui dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.
- (39) La Commissione ha analizzato le statistiche di Eurostat. I quantitativi dei prodotti importati dalla Cina sono stati molto modesti e i relativi prezzi non sono stati pertanto ritenuti rappresentativi.
- (40) La Commissione ha analizzato le statistiche del commercio cinesi. Tali statistiche classificavano il prodotto in esame applicando codici SA che comprendevano altri prodotti di valore nettamente superiore, come prodotti di acciaio inossidabile e cavi di fili di acciaio. La Commissione ha pertanto ritenuto che le statistiche del commercio cinesi non potessero essere utilizzate per stabilire il probabile prezzo all'esportazione del prodotto in esame.
- (41) La Commissione ha selezionato i principali paesi di destinazione delle esportazioni cinesi di cui ai codici SA comprendenti il prodotto in esame (Brasile, Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Stati Uniti d'America e Vietnam). La Commissione ha inoltre esaminato se le statistiche sulle importazioni di questi paesi consentissero di individuare i fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso come il prodotto in esame e dimostrassero che tali prodotti erano stati importati in volumi significativi. Poiché solo le statistiche del commercio di alcuni di questi paesi soddisfacevano questi due criteri, il probabile prezzo all'esportazione è stato determinato sulla base di tali statistiche sulle importazioni dalla Cina.

### 3.3. Confronto

- (42) Il confronto tra il valore normale e il probabile prezzo all'esportazione è stato effettuato a livello fob Cina.
- (43) Al fine di garantire un confronto equo si è tenuto conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Ove applicabili sono stati riconosciuti adeguamenti per le differenze relative a spese di trasporto, spese di assicurazione, IVA non rimborsabile, costi di esportazione, sconti e riduzioni.

### 3.4. *Dumping probabile durante il periodo dell'inchiesta di riesame*

- (44) Alla luce di quanto precede il probabile margine di dumping a termini dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base è risultato pari al 27,2 %.

## 4. **Evoluzione delle esportazioni in caso di abrogazione delle misure**

### 4.1. *Capacità produttiva dei produttori esportatori*

- (45) In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi si è attinto alle seguenti fonti:
- informazioni fornite dal richiedente;
  - pubblicazioni disponibili pubblicamente;
  - informazioni raccolte nell'inchiesta iniziale.
- (46) È noto che l'industria cinese dell'acciaio è di gran lunga la più importante al mondo. Secondo le informazioni fornite dal richiedente, la Cina vantava nel 2013 una produzione annuale compresa tra 2,5 e 3 milioni di tonnellate di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso e una capacità produttiva compresa tra 4 e 5 milioni di tonnellate. Di questi prodotti, 1–1,5 milioni di tonnellate sono stati esportati verso paesi terzi e 1–2 milioni di tonnellate sono stati venduti sul mercato interno. Le importazioni in Cina di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso sono risultate trascurabili. La capacità di produzione inutilizzata in Cina (compresa tra 1,5 e 2 milioni di tonnellate) supera di almeno 3 volte le dimensioni del mercato dell'Unione.
- (47) Il richiedente ha stimato che la capacità produttiva di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso della Cina superi di gran lunga gli 11 milioni di tonnellate l'anno. A fronte di vendite sul mercato interno e all'esportazione comprese tra 6 e 7 milioni di tonnellate l'anno, la capacità di produzione inutilizzata complessiva sarebbe pertanto superiore a 4 milioni di tonnellate.
- (48) A questo proposito, prima dell'istituzione delle misure, le importazioni dalla Cina sono aumentate di sette volte in tre anni, fino a raggiungere quasi 87 000 tonnellate (ossia l'8,2 % dei consumi durante l'inchiesta iniziale, ma il 17 % dei consumi del mercato dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame).
- (49) È pertanto considerevole il rischio che, in caso di abrogazione delle misure, i produttori esportatori cinesi vendano quantitativi significativi di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso sul mercato dell'Unione.

### 4.2. *Attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione*

- (50) In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi le conclusioni si basano sui dati disponibili. La valutazione del rischio di deviazione del traffico commerciale verso il mercato dell'Unione, in caso di abrogazione delle misure, si basa su fonti pubblicamente disponibili.
- (51) Il mercato dell'Unione è considerevole e rappresentava un valore stimato in 365 milioni di EUR nel periodo dell'inchiesta di riesame. Inoltre, rispetto alla media dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, il livello di sottoquotazione dei prezzi da parte delle esportazioni cinesi verso i pertinenti paesi terzi di cui al considerando 41 è stato calcolato dalla presente inchiesta pari al 47 %. Questi differenziali dei prezzi dimostrano chiaramente l'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione e le capacità della Cina di competere sui prezzi in caso di abrogazione delle misure.
- (52) Successivamente alla comunicazione delle conclusioni, le parti interessate hanno fornito elementi che attestano l'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione in aggiunta ai prezzi che vi sono praticati. Tra questi elementi figurano:
- procedure di appalto trasparenti e prevedibili;
  - favorevoli condizioni di pagamento;
  - vasta clientela che consuma grandi quantità di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso;
  - ripresa del settore delle costruzioni in alcuni Stati membri.

Tali elementi dimostrano che il prezzo non è l'unico aspetto che rende il mercato dell'Unione attraente per gli esportatori cinesi.

- (53) Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che in caso di abrogazione delle misure esiste un rischio significativo di deviazione del traffico commerciale da paesi terzi meno attraenti verso il mercato dell'Unione.

## 5. Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping

- (54) La capacità produttiva inutilizzata della Cina e l'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione portano a concludere che, nel caso in cui le misure in vigore vengano lasciate scadere, sussiste un rischio di forte aumento delle esportazioni cinesi oggetto di dumping del prodotto in esame.

## D. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE

- (55) Il prodotto simile è stato fabbricato da 21 produttori dell'Unione durante il periodo in esame. Tali 21 società costituiscono la «industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

## E. SITUAZIONE DEL MERCATO DELL'UNIONE

### 1. Consumi dell'Unione

- (56) La Commissione ha determinato i consumi dell'Unione addizionando alle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE le importazioni dalla Cina e da altri paesi terzi, sulla base dei dati Eurostat a livello di codice TARIC (tariffa doganale integrata dell'Unione europea).
- (57) I consumi dell'Unione in tal modo determinati hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 1

### Consumi dell'Unione

	2010	2011	2012	2013	PIR
Totale dei consumi dell'Unione (in tonnellate)	564 973	561 342	504 591	508 226	497 708
Indice	100	99	89	90	88

Fonte: Eurostat e risposte al questionario

- (58) Nel periodo in esame i consumi dell'Unione sono diminuiti del 12 %. Tale contrazione della domanda si è verificata principalmente nel periodo 2011–2012 e rispecchia una tendenza generale riscontrabile in tutto il settore delle costruzioni all'indomani della crisi finanziaria.

### 2. Importazioni dal paese interessato

#### 2.1. Volume e quota di mercato delle importazioni provenienti dal paese interessato

- (59) Il volume e la quota di mercato delle importazioni dalla Cina sono stati determinati sulla base dei dati Eurostat.

- (60) Il volume delle importazioni nell'Unione dal paese interessato e la quota di mercato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

**Volume delle importazioni e quota di mercato della Cina**

Paese		2010	2011	2012	2013	PIR
Cina	Volume (in tonnellate)	676	5	503	76	99
	Indice	100	1	74	11	15
	Quota di mercato	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %

Fonte: Eurostat (TARIC)

- (61) L'istituzione di misure antidumping ha pressoché interrotto le importazioni dalla Cina. Nel periodo in esame le importazioni dalla Cina sono state molto modeste, scendendo da 676 tonnellate nel 2010 (pari allo 0,1 % del mercato dell'Unione) a 99 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

### 2.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato

- (62) Le vendite estremamente ridotte nell'Unione del prodotto in esame originario della Cina durante il periodo dell'inchiesta di riesame non hanno potuto essere utilizzate per trarre conclusioni significative.
- (63) Dal momento che non è stato possibile utilizzare le statistiche del commercio della Cina per quanto riguarda le esportazioni cinesi verso altri mercati (cfr. considerando 40), il probabile prezzo all'esportazione è stato determinato sulla base delle statistiche del commercio di taluni paesi terzi relative alle importazioni dalla Cina di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso (cfr. considerando 41).
- (64) È stato effettuato un confronto tra i prezzi del prodotto simile fabbricato e venduto dall'industria dell'Unione e i prezzi di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso fabbricati in Cina e venduti ad alcuni paesi terzi, rettificati al livello cif franco frontiera dell'Unione.
- (65) Il confronto tra i prezzi ha evidenziato un significativo probabile margine di sottoquotazione dei prezzi del 47 %.

### 3. Importazioni da altri paesi terzi non soggette a misure

- (66) Il volume, la quota di mercato e i prezzi delle importazioni da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

**Volume delle importazioni e quota di mercato di altri paesi terzi**

Paese		2010	2011	2012	2013	PIR
Thailandia	Volume (in tonnellate)	11 454	12 889	11 371	8 061	6 416
	Indice	100	113	99	70	56
	Quota di mercato	2,0 %	2,3 %	2,3 %	1,6 %	1,3 %

Paese		2010	2011	2012	2013	PIR
Sud Africa	Volume (in tonnellate)	1 681	561	1 727	6 682	6 463
	Indice	100	33	103	397	384
	Quota di mercato	0,3 %	0,1 %	0,3 %	1,3 %	1,3 %
Altri	Volume (in tonnellate)	12 981	15 867	16 690	12 036	10 911
	Indice	100	122	129	93	84
	Quota di mercato	2,3 %	2,8 %	3,3 %	2,4 %	2,2 %
Tutti i paesi terzi (ad eccezione della Cina)	Volume (in tonnellate)	26 112	29 316	29 788	26 779	23 790
	Indice	100	112	114	103	91
	Quota di mercato	4,6 %	5,2 %	5,9 %	5,3 %	4,8 %

Fonte: Eurostat (TARIC)

- (67) Le importazioni da altri paesi terzi ad eccezione della Cina hanno mantenuto una quota di mercato relativamente stabile compresa tra il 4,6 % ed il 5,9 % durante il periodo in esame. Più della metà di queste importazioni proviene dalla Thailandia e dal Sud Africa. Tra gli altri paesi esportatori figurano l'India, la Russia e l'Ucraina.

#### 4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

- (68) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha valutato tutti i fattori e gli indicatori economici che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione.

##### 4.1. Indicatori macroeconomici

##### 4.1.1. Produzione, capacità produttiva e tasso di utilizzo degli impianti

- (69) Nel periodo in esame la produzione totale dell'Unione, la capacità produttiva e il tasso di utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

#### Produzione, capacità produttiva e tasso di utilizzo degli impianti

	2010	2011	2012	2013	PIR
Volume di produzione (in tonnellate)	687 576	657 933	609 099	615 466	602 692
Indice	100	96	89	90	88
Capacità produttiva	1 047 810	1 043 810	922 270	934 170	858 170

	2010	2011	2012	2013	PIR
<i>Indice</i>	100	100	88	89	82
Tasso di utilizzo degli impianti	66 %	63 %	66 %	66 %	70 %
<i>Indice</i>	100	96	101	100	107

Fonte: risposte al questionario (di tutti i produttori)

- (70) La produzione dell'Unione ha registrato una diminuzione del 12 % nel periodo in esame. Considerata la stabilità della quota di mercato dell'industria dell'Unione, la produzione ha seguito da vicino l'evoluzione dei consumi del prodotto in esame sul mercato dell'Unione.
- (71) L'industria dell'Unione ha reagito a questa contrazione dei volumi di produzione procedendo a un'ampia ristrutturazione. La ristrutturazione ha determinato una contrazione del 18 % della capacità produttiva nel periodo in esame, superiore alla flessione della domanda.
- (72) Il tasso di utilizzo degli impianti è pertanto salito dal 66 % al 70 % durante il periodo in esame, pur rimanendo al di sotto del suo livello ottimale, il che significa che nell'industria dell'Unione persiste tuttora un eccesso di capacità produttiva.

#### 4.1.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (73) Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione e la quota di mercato nell'Unione hanno registrato il seguente andamento nel periodo in esame:

Tabella 5

#### Volume delle vendite e quota di mercato

	2010	2011	2012	2013	PIR
Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (in tonnellate)	538 185	532 021	474 300	481 370	473 819
<i>Indice</i>	100	99	88	89	88
Quota di mercato	95,3 %	94,8 %	94,0 %	94,7 %	95,2 %
<i>Indice</i>	100	99	99	99	100

Fonte: risposte al questionario (di tutti i produttori)

- (74) Il volume delle vendite del prodotto simile effettuate dall'industria dell'Unione è diminuito del 12 % nel periodo in esame, in linea con l'andamento dei consumi dell'Unione.
- (75) Nel periodo in esame la quota di mercato dell'industria dell'Unione è rimasta nel complesso stabile. La media dei prezzi dell'industria dell'Unione è risultata inferiore del 10 % alla media dei prezzi delle importazioni da paesi terzi negli ultimi tre anni del periodo oggetto del riesame, mentre era globalmente equivalente in precedenza.

## 4.1.3. Crescita

- (76) Il calo del volume delle vendite dell'industria dell'Unione è stato proporzionale alla flessione dei consumi dell'Unione, il che si è tradotto in una stabilità della quota di mercato (95,2 %).

## 4.1.4. Occupazione e produttività

- (77) L'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

Tabella 6

**Occupazione e produttività**

	2010	2011	2012	2013	PIR
Numero di addetti	1 580	1 544	1 435	1 405	1 267
<i>Indice</i>	100	98	91	89	80
Produttività (tonnellata/dipendente)	435	426	424	438	476
<i>Indice</i>	100	98	98	101	109

Fonte: risposte al questionario (di tutti i produttori)

- (78) A seguito della ristrutturazione avviata, l'occupazione dell'industria dell'Unione è diminuita notevolmente durante il periodo in esame, scendendo da 1 580 addetti nel 2010 a 1 267 addetti nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (79) Nel corso del periodo in esame, la produttività è aumentata del 9 %. Ciò è da ascrivere alla maggiore rapidità del calo dell'occupazione rispetto alla flessione della produzione dell'Unione.

## 4.2. Indicatori microeconomici

## 4.2.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (80) I prezzi di vendita dell'industria dell'Unione praticati ad acquirenti indipendenti dell'Unione hanno registrato in media il seguente andamento durante il periodo in esame:

Tabella 7

**MEDIA dei prezzi di vendita nell'Unione**

	2010	2011	2012	2013	PIR
Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione (EUR/tonnellata)	767	822	782	741	726
<i>Indice</i>	100	107	102	97	95
Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)	784	834	789	741	726
<i>Indice</i>	100	106	101	95	93

Fonte: risposte al questionario (dei produttori inclusi nel campione)

- (81) Il prezzo medio unitario di vendita dell'industria dell'Unione praticato ad acquirenti indipendenti è diminuito del 5 % nel periodo in esame. L'incremento tra il 2010 e il 2011 e la successiva diminuzione nell'anno successivo rispecchiavano in primo luogo l'aumento dei costi delle materie prime. La successiva diminuzione dei prezzi è più legata alla pressione sui prezzi esercitata dall'effetto combinato della contrazione dei consumi nell'Unione e dell'esistenza nell'industria dell'Unione di un eccesso di capacità produttiva.
- (82) Il costo unitario di produzione ha registrato una flessione del 7 % nel periodo in esame. Come indicato in precedenza, l'aumento osservato nei primi due anni era dovuto all'incremento del costo delle materie prime. Grazie ai notevoli sforzi di ristrutturazione e al miglioramento del tasso di utilizzo degli impianti e della produttività, l'industria è riuscita nel periodo dell'inchiesta di riesame a trovare un punto di equilibrio tra i costi di produzione e i prezzi medi di vendita.

#### 4.2.2. Costo del lavoro

- (83) Il costo medio del lavoro dell'industria dell'Unione ha registrato nel periodo in esame l'andamento seguente:

Tabella 8

#### Costo medio del lavoro per addetto

	2010	2011	2012	2013	PIR
Retribuzione media per addetto (in EUR)	41 351	43 035	44 440	43 429	43 942
Indice	100	104	107	105	106

Fonte: risposte al questionario (dei produttori inclusi nel campione)

- (84) Il costo medio del lavoro per addetto è aumentato del 6 %. Al di là dell'effetto dell'inflazione, questo dato è indicativo principalmente della concentrazione delle perdite di posti di lavoro nei paesi con bassi costi salariali e degli sforzi compiuti per migliorare la produttività.

#### 4.2.3. Scorte

- (85) Il livello delle scorte dell'industria dell'Unione ha registrato nel periodo in esame l'andamento seguente:

Tabella 9

#### Scorte

	2010	2011	2012	2013	PIR
Scorte finali (in tonnellate)	16 885	15 314	17 596	16 073	17 352
Indice	100	91	115	91	108
Scorte finali in percentuale sulla produzione	2,5 %	2,3 %	2,9 %	2,6 %	2,9 %
Indice	100	95	118	106	117

Fonte: risposte al questionario (dei produttori inclusi nel campione)

- (86) Nel periodo in esame le scorte finali sono aumentate complessivamente dell'8 %. Il valore delle scorte finali espresso in percentuale della produzione dell'Unione si è mantenuto tuttavia stabile e a un livello basso.

#### 4.2.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

- (87) La redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione hanno registrato nel periodo in esame il seguente andamento:

Tabella 10

#### Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2010	2011	2012	2013	PIR
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)	- 3,2 %	- 2,7 %	- 1,5 %	- 0,8 %	- 0,5 %
<i>Indice</i>	100	116	153	174	183
Flusso di cassa (in EUR)	- 3,1 %	- 1,3 %	0,3 %	1,5 %	0,6 %
<i>Indice</i>	100	158	211	248	221
Investimenti (in EUR)	3 204 173	1 851 350	1 300 200	1 464 117	1 673 643
<i>Indice</i>	100	58	41	46	52
Utile sul capitale investito	- 13 %	- 16 %	- 9 %	- 8 %	- 6 %
<i>Indice</i>	100	82	130	141	153

Fonte: Risposte al questionario (dei produttori inclusi nel campione)

- (88) La Commissione ha determinato la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. In generale la redditività dei produttori inseriti nel campione è migliorata nel corso del periodo in esame, passando da un livello molto basso di - 3,2 % fino a raggiungere il punto di pareggio nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (89) Il flusso di cassa netto è indicativo della capacità dell'industria dell'Unione di finanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto ha registrato lo stesso andamento della redditività, ossia un miglioramento continuo nel periodo in esame, con un netto miglioramento negli ultimi tre periodi fino al periodo dell'inchiesta di riesame.
- (90) Gli investimenti sono diminuiti del 48 % durante il periodo in esame. Si è trattato principalmente degli investimenti necessari per la manutenzione.
- (91) Come nel caso degli altri indicatori finanziari, l'utile sul capitale investito derivante dalla fabbricazione e dalla vendita del prodotto simile ha mostrato un segno negativo, ma ha registrato un miglioramento a partire dal 2011. La differenza in termini percentuali rispetto agli altri indicatori finanziari evidenzia la bassa intensità di capitale dell'industria dell'Unione e il calo delle attività nette a causa del limitato livello di investimenti.
- (92) In un contesto economico caratterizzato da un accesso limitato ai finanziamenti, in particolare per i comparti collegati al settore delle costruzioni, e tenendo in considerazione la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione, la capacità di quest'ultima di reperire nuovi capitali è stata estremamente limitata.

#### 4.2.5. Entità del margine di dumping

- (93) L'inchiesta ha constatato l'esistenza di un rischio di reiterazione del dumping con margini significativi. L'entità non può essere pertanto considerata trascurabile.

#### 4.2.6. Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (94) I macroindicatori esaminati in precedenza mostrano che, sebbene le misure antidumping istituite abbiano parzialmente ottenuto il risultato desiderato di eliminare il pregiudizio subito dai produttori dell'Unione, l'industria è ancora estremamente fragile e vulnerabile. In effetti nel periodo in esame il volume della produzione è diminuito del 12 %, il volume delle vendite ad acquirenti indipendenti nell'UE è calato del 12 % e l'occupazione è diminuita del 20 %. Durante tutto il periodo in esame l'industria dell'Unione ha registrato perdite. Non si è pertanto constatata una completa ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping e la Commissione ritiene che l'industria dell'Unione resti estremamente vulnerabile agli effetti pregiudizievoli di importazioni in dumping sul mercato dell'Unione.

### 5. Conclusioni relative al pregiudizio

- (95) I principali indicatori di pregiudizio hanno registrato un andamento negativo, correlato all'impatto della crisi che ha colpito il settore delle costruzioni. I consumi, il volume della produzione e le vendite sono calati del 12 % durante il periodo in esame.
- (96) Le misure si sono rivelate tuttavia efficaci nell'aiutare l'industria dell'Unione a superare questa crisi e ad avviare un'ampia ristrutturazione che si è tradotta in una riduzione della capacità produttiva e della manodopera.
- (97) Segnali di miglioramento sono apparsi negli ultimi anni del periodo in esame allorché si è potuto osservare un aumento della produttività e del tasso di utilizzo degli impianti. I costi di produzione sono stati inoltre portati a un livello prossimo al prezzo medio di vendita.
- (98) La situazione dell'industria dell'Unione resta comunque fragile. Gli indicatori finanziari non hanno raggiunto un livello sostenibile, sebbene la maggior parte di essi registri un miglioramento. I consumi e i prezzi restano a un livello basso e vi sono segnali del persistere nell'Unione di un eccesso di capacità produttiva.
- (99) Le misure antidumping hanno parzialmente raggiunto il proprio scopo, eliminando una parte del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione a causa delle importazioni oggetto di dumping originarie della Cina. Pur essendo migliorati durante tutto il periodo in esame, gli indicatori finanziari come la redditività e l'utile sul capitale investito mantengono un segno negativo. Anche il flusso di cassa ha registrato un miglioramento, diventando di poco positivo. È evidente pertanto che l'industria dell'Unione non si è ancora pienamente ripresa dagli effetti prodotti da precedenti pratiche di dumping, si trova ancora in una condizione di fragilità ed è pertanto molto vulnerabile a qualsiasi reiterazione di importazioni oggetto di dumping.
- (100) Benché la condizione di fragilità dell'industria dell'Unione sia stata ritenuta un pregiudizio notevole, questa non può essere attribuita alle importazioni dalla Cina, che detiene una quota del mercato dell'Unione inferiore all'1 %. In assenza di una pressione sui prezzi da parte della Cina, l'industria dell'Unione è stata in grado di mantenere la propria quota di mercato e di ridurre le sue perdite.

## F. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

### 1. Osservazione preliminare

- (101) La situazione dell'industria dell'Unione è migliorata, ma resta fragile. Durante l'intero periodo in esame, il volume delle importazioni dalla Cina è risultato trascurabile. Contemporaneamente, come precisato nei considerando da 20 a 54, è emerso dall'inchiesta che esiste un rischio di reiterazione delle pratiche di dumping nel caso in cui le misure vengano lasciate scadere.

## 2. Incidenza del volume previsto delle importazioni dalla Cina ed effetti sui prezzi in caso di abrogazione delle misure

- (102) La Commissione ha valutato il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure attualmente in vigore, ovvero l'impatto potenziale delle importazioni cinesi sul mercato e sull'industria dell'Unione, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (103) Tale analisi si è focalizzata sulla capacità produttiva inutilizzata dei produttori esportatori cinesi e sulla loro politica dei prezzi all'esportazione verso altri paesi.
- (104) Come indicato al considerando 46, la capacità produttiva inutilizzata totale per la fabbricazione di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso in Cina nel 2013 è stata stimata in circa 1,7 milioni di tonnellate. Tale quantità ha superato ampiamente il totale dei consumi dell'Unione durante lo stesso periodo.
- (105) Si può ragionevolmente concludere che, in caso di abrogazione delle misure, almeno una parte di tale capacità produttiva inutilizzata verrebbe, con ogni probabilità, destinata al mercato dell'Unione.
- (106) A questo proposito, come rilevato al considerando 48, prima dell'istituzione delle misure attualmente in vigore, le importazioni dalla Cina erano aumentate di sette volte in tre anni, fino a raggiungere quasi 87 000 tonnellate, pari all'8,2 % dei consumi durante l'inchiesta iniziale o al 17 % dei consumi attuali del mercato dell'Unione. Ciò dimostra la capacità delle importazioni cinesi di penetrare rapidamente nel mercato dell'Unione in assenza di misure.
- (107) Come indicato al considerando 65, i prezzi delle importazioni cinesi in assenza di dazi antidumping sono destinati probabilmente a risultare inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione con un margine significativo (47 %). Tale probabile elevato margine di sottoquotazione, basato su un confronto tra i prezzi delle esportazioni cinesi verso i paesi terzi e i prezzi dell'industria dell'Unione, aumenta l'attrattiva esercitata per le esportazioni cinesi dal mercato UE rispetto ai mercati di altri paesi terzi. Se si lasciassero scadere le misure, i produttori esportatori cinesi potrebbero infatti esportare verso l'Unione a prezzi superiori a quelli verso paesi terzi, ma pur sempre inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione.
- (108) In base a quanto precede la Commissione ha concluso che, in assenza di misure, i produttori esportatori cinesi probabilmente aumenterebbero la pressione sui prezzi e la loro quota del mercato dell'Unione, provocando un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione.

## 3. Conclusioni

- (109) Alla luce delle conclusioni dell'inchiesta, in particolare in merito alla stima della capacità produttiva inutilizzata dei produttori esportatori cinesi e ai livelli dei prezzi attesi delle importazioni cinesi, si ritiene che l'abrogazione delle misure determinerebbe con ogni probabilità la reiterazione del pregiudizio e aggraverebbe ulteriormente la condizione di fragilità dell'industria dell'Unione a causa del probabile aumento delle importazioni cinesi a prezzi di dumping inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione.

## G. INTERESSE DELL'UNIONE

- (110) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti della Cina fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi implicati, compreso l'interesse dell'industria dell'Unione, degli importatori, dei fornitori e degli utilizzatori.
- (111) In applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base, a tutte le parti interessate è stata offerta la possibilità di comunicare le proprie osservazioni.
- (112) Partendo da tali premesse la Commissione ha valutato se, nonostante le conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio, esistessero valide ragioni per concludere che il mantenimento delle misure in vigore fosse contrario all'interesse dell'Unione.

### 1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (113) Dall'inchiesta è emerso che, in caso di scadenza delle misure nei confronti delle importazioni cinesi, vi è il rischio di reiterazione di un pregiudizio notevole.
- (114) In caso di mantenimento delle misure si prevede che l'industria dell'Unione sarebbe in grado di portare avanti pienamente la ristrutturazione e, in ultima analisi, di migliorare la propria redditività.
- (115) La Commissione ha pertanto concluso che sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione mantenere le misure in vigore nei confronti della Cina.

### 2. Interesse degli importatori/operatori commerciali

- (116) Nessun importatore operatore commerciale si è manifestato successivamente alla pubblicazione dell'avviso di apertura.
- (117) Sebbene non si possa escludere che l'istituzione delle misure abbia avuto un impatto negativo sulle loro attività, gli importatori non dipendono esclusivamente dalla Cina e possono rifornirsi di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso presso altri paesi fornitori, come la Thailandia e il Sud Africa.

### 3. Interesse dei fornitori

- (118) Tre fornitori si sono espressi a favore delle misure. Due di essi sono produttori di vergella e sono collegati al richiedente. La terza società fornisce lubrificanti per trafilatura e prodotti chimici all'industria dell'Unione.
- (119) La vergella venduta all'industria dell'Unione rappresenta una piccola quota del fatturato del settore e l'abrogazione delle misure non dovrebbe avere pertanto un impatto significativo sui fornitori. Il mantenimento delle misure va tuttavia a favore dell'interesse dei fabbricanti di vergella.

### 4. Interesse degli utilizzatori

- (120) Dodici utilizzatori si sono espressi a favore delle misure nel corso dell'inchiesta, tra cui una società con un elevato volume di acquisti del prodotto simile.
- (121) Nessun utilizzatore ha compilato integralmente il questionario. L'inchiesta iniziale ha tuttavia accertato che i fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso rappresentavano il 5 % dei loro costi di produzione ed erano inferiori all'1 % di quelli dei loro clienti finali.
- (122) In assenza di misure nei confronti di paesi diversi dalla Cina, gli utenti hanno accesso a fonti di approvvigionamento alternative. I maggiori produttori dell'Unione detengono inoltre quote di mercato analoghe, il che assicura un elevato livello di concorrenza interna.
- (123) Gli utilizzatori che si sono manifestati hanno espresso preoccupazione per il fatto che l'abrogazione delle misure possa destabilizzare l'industria dell'Unione e quindi minare l'affidabilità della loro catena di approvvigionamento. Essi hanno attribuito maggiore importanza alla sicurezza degli approvvigionamenti che non a eventuali risparmi sui costi.

### 5. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (124) Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che non esistono validi motivi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti della Cina.

## H. MISURE ANTIDUMPING

- (125) Ne consegue che, come dispone l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese istituite dal regolamento (CE) n. 383/2009.

- (126) Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono applicabili unicamente alle importazioni del prodotto in esame fabbricato dalle società in questione e, pertanto, dai soggetti giuridici specifici menzionati. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società, la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia menzionata specificamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
- (127) Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La richiesta deve essere rivolta alla Commissione <sup>(1)</sup> e deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se il cambiamento di ragione sociale non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile, un avviso relativo alla modifica della ragione sociale sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (128) Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fili non zincati d'acciaio non legato, di fili zincati d'acciaio non legato e di trefoli, zincati e no, d'acciaio non legato, composti da 18 fili al massimo, con tenore di carbonio pari ad almeno lo 0,6 % in peso, sezione trasversale massima superiore a 3 mm, attualmente classificabili ai codici NC ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 ed ex 7312 10 69 (codici TARIC 7217 10 90 10, 7217 20 90 10, 7312 10 61 11, 7312 10 61 91, 7312 10 65 11, 7312 10 65 91, 7312 10 69 11 e 7312 10 69 91), originari della Repubblica popolare cinese. Ai trefoli galvanizzati (ma senza strati protettivi di altri materiali), composti da sette fili il cui filo centrale ha diametro identico o superiore di meno del 3 % a quello degli altri sei fili, non si applica il dazio antidumping definitivo.

2. Le aliquote del dazio antidumping, applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Società	Dazio antidumping	Codice addizionale TARIC
Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao	0 %	A899
Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd, Maanshan, e Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang	31,1 %	A952
Tutte le altre società	46,2 %	A999

3. L'applicazione dell'aliquota di dazio individuale stabilita per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida che soddisfi i requisiti indicati nell'allegato. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

<sup>(1)</sup> Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2015

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---

*ALLEGATO*

Sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3, deve figurare una dichiarazione firmata da un responsabile della società, redatta secondo il modello seguente:

1. nome e posizione occupata dal responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale;
2. la seguente dichiarazione:

«Il sottoscritto certifica che i fili e i trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso (codice addizionale TARIC) venduti per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura per una quantità di (indicare il volume) sono stati fabbricati da (denominazione della società e sede sociale) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.

Data e firma»

---